

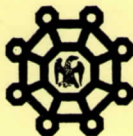
ATTI DI CONVEGNI - 4 -

COMITATO NAZIONALE
PER LE CELEBRAZIONI
DELL'VIII CENTENARIO
DELLA NASCITA DI

FEDERICO II

1194

1994



Mezzogiorno – Federico II – Mezzogiorno

Atti del Convegno internazionale di Studio promosso
dall'Istituto Nazionale di Studi Federiciani
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Potenza - Avigliano - Castel Lagopesole - Melfi
18-23 ottobre 1994

a cura di
Cosimo Damiano Fonseca

Tomo I

EDIZIONI DE LUCA

Roma 1999

HORST ENZENSBERGER *

*La cancelleria normanna***

«Interrogant custodes carcerum imperatorem quid
facere debeant de captivis.

Maiestatem vestram duximus litteris presentibus consulendam, quid
de filio quondam regis Tancredi, et Margarito ammirallio maris, atque
archiepiscopo Salernitano, quos de mandato vestro tenemus in carcere
vinculatos, facere debeamus.

Responsiva imperatoris

Iubemus, ut filio quondam regis Tancredi et Margarito ammirallio ma-
ris oculi evellantur, et Salernitanus episcopus decolletur.»

Questo passo dalla *Rhetorica antiqua* di Boncompagno da Signa¹
venne forse letto a Bologna già nel 1215, di fronte al collegio dei dot-
tori in diritto romano e canonico; certamente esso faceva parte della re-
dazione che qualche anno dopo, nel 1226/27, fu presentata a Padova

* Università di Bamberg

** Chi tratta da anni argomenti inerenti alla storia della cancelleria normanna e ai diplomi del regno di Sicilia deve purtroppo constatare di essere spesso vittima della "Kanzleimäßigkeit", cioè della ripetizione di espressioni e di formule già utilizzate in altre sedi: ne chiedo scusa al lettore.

¹ R. MANSELLI in *Lexikon des Mittelalters* II, München 1983, 408-410 (intorno al 1170 a Signa, † circa 1240 a Firenze).

ad uno sceltissimo pubblico di ascoltatori². La cancelleria reale normanna è presente qui nella persona dell'arcivescovo Nicolò di Salerno e c'è da sperare che il destino riservatogli dall'indiscusso maestro dell'*ars dictandi* non sia stato influenzato dal personale giudizio di quest'ultimo sulle prestazioni della cancelleria.

Nicolò era figlio del famoso cancelliere Matteo, proveniva dall'alta borghesia longobarda di Salerno ed era rimasto in carica – da notaio a cancelliere – per circa quarant'anni! Come ultimo capo della cancelleria normanna sotto Tancredi e Guglielmo III l'arcivescovo ben incarna l'eredità di una tradizione direttiva quasi dinastica al centro del potere della *curia regis*. Ancora nel 1194, quattro giorni dopo quella festa di Natale in cui, insieme alla famiglia reale e ad altri membri della corte aveva assistito nel duomo di Palermo all'incoronazione di Enrico VI, accusato di cospirazione contro l'imperatore – di cui indubbiamente non era un seguace! – con altri prigionieri, tra cui il giovanissimo re, la regina e le sue sorelle, nonché il tesoro della corona, venne deportato in Germania e qui tenuto prigioniero sul Trifels. Se prendiamo a criterio la durezza della condanna – decapitazione – il vescovo (e cancelliere) sembra essere ritenuto l'avversario più pericoloso, più temibile ancora del comandante della flotta, per il quale ci si limita all'accecamento. La stessa pena è considerata sufficiente anche per il figlio di re Tancredi: perdendo la vista egli avrebbe comunque perso l'idoneità a regnare. L'accecamento di Guglielmo III e di Margarito da Brindisi sono effettivamente attestati anche in altre fonti, soprattutto dal cronista svevo Otto di St. Blasien³. Gli *Annales Siculi* non scendono invece in particolari, ma riferiscono genericamente della brutta fine dei prigionieri, rimandandoci così l'opinione dei siciliani sui provvedimenti imperiali: «coepit regem Guillelmum, filium regis Tancredi, quantitatem comitum et baronum istius regni et devastavit eos»⁴.

Altro invece il destino dell'arcivescovo, perché se l'imperatore Enrico VI emise effettivamente nei suoi confronti una condanna alla decapitazione, essa comunque non fu mai eseguita: forse per rispetto alla sacralità dell'abito o per le ripetute rimostranze da parte del papa o per

² Libro IV, tit. 7 *De consultationibus et responsivis.*, ed. da L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts* [Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, 9] München 1863-1864, p. 155.

³ Cfr. L. R. MÉNAGER, *Amiratus - " ÷ Ambr'aw ". L'émirat et les origines de l'amirauté (XI^e-XIII^e siècles)*, Paris 1960 [Bibliothèque générale de l'École pratique des Hautes Études, VI^e section], p. 102.

⁴ GAUFREDUS MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis*, ed. E. Pontieri [RIS 2, V.1], Bologna 1928, p.116 ad annum 1195.

qualunque altra ragione. Sappiamo in ogni caso che Nicolò sopravvisse alla prigionia tedesca: rimesso in libertà insieme agli altri baroni dal successore di Enrico, Filippo di Svevia, egli non poté tuttavia rientrare subito nella sua diocesi, percorsa in quegli anni, come tutto il sud della penisola, dalle orde teutoniche al comando di Marcovaldo di Anweiler e Diepold di Acerra. Rimase dunque in esilio fino al 1202, per ritornare successivamente a Salerno dove morì, ancora in carica, nel 1222⁵.

La natura stessa della nostra fonte è piuttosto problematica e porta naturalmente a pensare ad un *exemplum* fittizio, basato però su una conoscenza almeno parziale dei fatti. Probabilmente non sapremo mai se la condanna alla decapitazione fu effettivamente pronunciata e "rientrò" in un secondo momento per ragioni che possiamo soltanto immaginare, o se siamo in presenza di una trovata di Boncompagno: in tal caso ne dovremmo concludere che, dal suo punto di vista, bene avrebbe fatto l'imperatore a sbarazzarsi in modo definitivo di un avversario che, essendo stato al vertice dell'organizzazione del regno, era in certo qual modo l'erede della politica antitedesca. Ciò sempre ammettendo che il Toscano fosse pratico della gerarchia del Regno. Boncompagno non nomina la cancelleria: difficile dire se fosse informato in proposito e se il suo giudizio non coinvolga anche l'importanza di questa nell'esercizio del potere.

D'altra parte non tutti gli impiegati della cancelleria vivevano così pericolosamente. Anche se dopo l'arrivo dei tedeschi essi sparirono temporaneamente dalla circolazione, ricompaiono però ben presto al servizio dell'imperatrice Costanza e del giovane re Federico. Dopo la sua incoronazione a imperatore, nell'eliminazione degli abusi amministrativi diffusi in tutto il regno – un'operazione "mani pulite" *ante litteram* – sarà l'età di Guglielmo II a costituire il criterio determinante per lo stato dei privilegi e le conferme dell'imperatore.

Non è compito mio illustrare qui le tradizioni siciliane sotto la dominazione sveva⁶: la cancelleria del regno di Sicilia si sviluppa in mo-

⁵ Cfr. N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266. 1. Abruzzen und Kampanien*, München 1973 [Münstersche Mittelalter-Schriften, 10/I, 1], pp. 425-432.

⁶ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria*, in: *Potere, società e popolo nell'età sveva* [Centro di studi normanno-svevi, Atti 6], Bari 1985, 49-69, in particolare, p. 49 e ss.; ID., *La cancelleria normanno-sveva tra unità monarchica e tendenze regionali*, in: *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia* (Convegno Internazionale di Studio in occasione dell'VIII Centenario della morte di Guglielmo II re di Sicilia, Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina 1992, pp. 105-118, qui 114, 116.

do ampiamente indipendente dalla cancelleria imperiale e si orienta per molti aspetti ai modelli normanni. Notai siciliani, d'altronde, facevano già parte del seguito⁷ del *puer Apulie* quando questi, nel 1212, si mise in cammino verso quella terra d'Oltralpe che era, sì, la terra di suo padre, non però quella dei suoi padri e tantomeno la terra della sua fanciullezza.

L'eredità normanna a cui Federico II si sarebbe poi sempre richiamato aveva avuto origine dall'unione dinastica di diverse piccole signorie fondate, agli inizi, da un ristretto gruppo di immigrati e avventurieri. Già per questa ragione i normanni dovevano tentare di tirare dalla propria almeno una parte delle classi dirigenti presenti nei territori occupati. Una particolare abilità politica, e una buona dose di elasticità mentale, consentiva loro di servirsi con perizia di strutture amministrative preesistenti, come dimostrarono nei due regni da loro conquistati o creati – l'Inghilterra e il *regnum Siciliae, ducatus Apulie et principatus Capue*. Nell'Italia meridionale erano Longobardi e Greci, sull'isola gli Arabi, dominanti una cospicua popolazione greca che man mano i normanni assoggettarono alla loro signoria. La situazione linguistica e di conseguenza la cultura scritta si configuravano quindi in modo diverso. Sul continente, la tradizione 'latina' era rappresentata dai notai e dalle cancellerie longobarde; i nuovi signori si servivano anche, ove necessario, del *tabelionato* greco. Non era dunque l'etnia del destinatario a definire l'uso della lingua, ma il suo ambiente: così anche per destinatari latini il greco fu adoperato come lingua documentaria, se vivevano in mezzo a Greci. Non c'era quindi bisogno di una scrittura d'importazione. L'alfabetismo tra i laici era senza dubbio molto più sviluppato ed articolato nell'Italia longobarda che non in Normandia. Non erano invece ben articolate alla corte normanna, al momento della fondazione del regno, le classiche cariche di corte e di palazzo. Fu quindi indispensabile creare come sovrastruttura la figura di un cancelliere per tenere il passo, nel contesto europeo di allora, con i regni di più antica tradizione.

⁷ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Il documento pubblico nella prassi burocratica dell'età normanno-sveva. Problemi di metodologia ed analisi*, "Schede medievali", 17 (1989), pp. 299-317 (= H. ENZENSBERGER-A. PRATESI, *Aspetti della produzione documentaria in Italia meridionale (secc. XII-XIII)*. [Scriinium 13. Quaderni ed estratti di Schede Medievali] Palermo (1989)), qui p. 300 con ulteriore bibliografia.

I dirigenti della cancelleria normanna

L'immigrazione da tutti i paesi d'Europa fu sempre benvenuta alla corte normanna, con la sola eccezione dei tedeschi considerati 'barbari'. Così almeno racconta Giovanni di Salisbury, trasferendo forse in questo giudizio anche la sua opinione personale⁸. Ed in effetti, lungo il corso del XII secolo, incontriamo una serie di personalità straniere, provenienti in genere dai ranghi dell'alto clero, che fecero carriera nel regno di Sicilia. Alcuni di essi raggiunsero anche posizioni – guida nella cancelleria. L'esecuzione pratica dei diplomi era invece in mano a personale locale, generalmente di origine longobarda, almeno per quel tanto che ci è dato di sapere. La trasformazione in *regnum* dei domini normanni aveva reso necessaria, per motivi di prestigio internazionale, anche la nomina di un cancelliere che, come altrove in Europa, copriva però funzioni essenzialmente politiche. È interessante notare che tra i cancellieri non compaiono personaggi di origine normanna. Al *magister cappellanus* dal nome inequivocabilmente longobardo Guarinus⁹ segue, dopo il 1137 e prima del 1140, un chierico dello Yorkshire, Roberto di Selby¹⁰, il quale si distinse – oltre che per innegabili doti culturali e capacità tattiche, politiche e militari – per essere stato un forte bevitore. Egli intervenne comunque anche concretamente sulle attività della cancelleria: risale infatti ad una sua disposizione l'assenza del nome del notaio nei diplomi che vanno dal 1140 al 1145. Roberto morì probabilmente nel 1152, ma già dal 1144 viene regolarmente rappresentato, in assenza, da Maione da Bari¹¹. Questi, proveniente, com'è noto, dai ceti più elevati della città pugliese, aveva fatto carriera nella cancelleria e copriva in questo periodo il rango di uno scriniario, era cioè a capo dell'archivio. Al più tardi nel 1149 fu creata per lui la carica di vicecan-

⁸ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156)*, in "Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters" 36 (1980), pp. 385-432, in particolare p. 398.

⁹ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*. Kallmünz 1971. [Münchener Historische Studien. Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften, hg. von Peter Acht, Bd.9.] 14, 74; C. BRÜHL, *Diplomi e cancelleria di Ruggero II. Con un contributo sui diplomi arabi* di Albrecht Noth, Palermo 1983, p. 36 e ss.

¹⁰ ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 74 e ss., 114; BRÜHL, *Diplomi*, p. 37 e ss.

¹¹ BRÜHL, *Diplomi*, p. 38 e ss.; su Maione cfr. inoltre K. A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige. Eine diplomatische Untersuchung*, Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962.), pp. 77-83; MÉNAGER, *Amiratus*, p. 55 e ss.; F. GIUNTA, *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palermo 1974, pp. 109-114.

celliere, su cui soltanto vent'anni dopo – nel 1169 – Matteo riuscì a mettere le mani, dopo avere praticamente diretto per oltre un decennio – in qualità di *magister notarius* agli ordini dell'*ammiratus ammiratorum* Maione – gli affari della cancelleria.

Prima della comparsa di Maione un altro inglese aveva rappresentato il cancelliere come datario di diplomi. Il *magister* Thomas Brown¹² proveniva da una famiglia anglosassone di funzionari amministrativi, era figlio o nipote (le fonti non sono concordi) di quel William Brown attestato al servizio di Enrico I d'Inghilterra. Nacque nel 1120 circa, ma non sappiamo nulla della sua giovinezza nè della sua formazione. Probabilmente era sceso in Sicilia con Roberto di Selby, della cui protezione continuò a godere. Divenuto *magister cappellanus* del re, rientrava tra gli uomini di fiducia di Ruggero II anche in materia di amministrazione finanziaria. Dopo la morte di Ruggero, Thomas Brown abbandonò la Sicilia: secondo quanto racconta il *Dialogus de scaccario* perchè Guglielmo I aveva preso a perseguitare i consiglieri del padre. La successiva ascesa di Maione sembrerebbe però contraddire, almeno in parte, questa versione: a meno che dietro la partenza di Thomas Brown non ci sia proprio la *longa manus* di Maione, interessato a togliere di mezzo un concorrente scomodo. D'altra parte anche Hugo Falcandus riferisce di pesanti misure di Guglielmo I contro gli uomini del padre:

«Quos familiares pater habuerat, eos partim condempnavit exilio, partim carcerum deputavit angustiis»¹³.

Comunque sia, a partire dal 1159 Thomas è attestato in Inghilterra, dove sotto Enrico II lo troviamo al vertice dello Scacchiere. L'autore del *Dialogus*, Richard Fitznigel – che gli successe nella carica e fu poi vescovo di Londra – motiva il suo ritorno, oltre che con la situazione in Sicilia, con un invito del re inglese: dei *secreta regis*, in ogni modo, Thomas dovette occuparsi a lungo, su entrambe le isole. Morì

¹² R. PAULI, *Magister Thomas Brunus, Beamter Rogers von Sicilien und Heinrichs II. von England*, in "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften", 1878, pp. 523-540; KEHR, *Urkunden* 71, 76; E. M. JAMISON, *The Norman Administration of Apulia and Capua, more especially under Roger II and William I, 1127-1166*, in "Papers of the British School at Rome" 6 (1913), pp. 211-481 [= Reprint of the Edition 1913, edited by D. CLEMENTI and T. KÖLZER, Aalen 1987], qui 257, 306; BRÜHL, *Diplomi*, pp. 39-41.

¹³ G. B. SIRAGUSA, *Historia o Liber de Regno Siciliae e la Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae thesaurarium di Ugo Falcando* [Fonti per la storia d'Italia, 22], Roma 1897, p.7.

nel 1180 e le sue proprietà a Winchester rimasero per lungo tempo sotto l'amministrazione dello sceriffo. Dei cinque diplomi di Ruggero II in cui Thomas Brown compare come datario – partendo dal falso per Montevergine del 1137¹⁴ per arrivare al 1143¹⁵ – uno soltanto è autentico¹⁶. Naturalmente, soprattutto nel caso di Montevergine¹⁷, rimane aperta la questione di eventuali modelli autentici. Così è pensabile che alla fine del 1137 la successione del cancelliere Guarino, deceduto in gennaio, non fosse ancora regolata, poichè in novembre troviamo indicato una volta come datario l'eletto di Messina, Enrico¹⁸. La nomina di Roberto di Selby, uno tra i diversi pretendenti, andrebbe dunque posta solo dopo questa data. Data la mancanza di diplomi per gli anni 1138 e 1139, la prima attestazione di Roberto cancelliere è il privilegio del 1140 per la Cappella Palatina¹⁹. Thomas Brown è nominato anche in altri documenti: nel giugno 1143 (?) egli è uno dei *mediatores* nella controversia tra il S. Salvatore di Messina e l'eletto di Catania, Giuliano²⁰. Nel 1147 partecipa a una seduta del tribunale di corte a Salerno²¹ e infine, nel dicembre del 1149, lo incontriamo in un diploma arabo della *Dohana* per S. Nicola di Curcuro con l'alama del kaid Brûn²².

Dopo la morte di Maione un altro inglese, Riccardo Palmer²³, eletto di Siracusa, compare come datario di diplomi regi. A lui e al *magister notarius* Matteo, Guglielmo I aveva affidato in punto di morte la direzione degli affari di stato per il figlio minorenne. Nel falso per Messina del 1160 Riccardo Palmer compare da solo; nel diploma per S. Stefano del Bosco del marzo 1166 insieme con Matteo e così pure, nel dicembre dello stesso anno, nella donazione di Guglielmo

¹⁴ D Ro.II. + 45.

¹⁵ D Ro. II. +52, +56, +58.

¹⁶ D Ro.II. 57.

¹⁷ Cfr. H. ENZENSBERGER, *I privilegi normanno-suevi a favore della «congregazione» Verginiana*, in: *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine: i Normanni chiamano gli Svevi* (Atti del secondo Convegno Internazionale, 12-15 ottobre 1987), Montevergine 1989 [Centro Studio Verginiano, 5], pp. 71-89.

¹⁸ Brühl, *Diplomi*, p. 37.

¹⁹ D Ro.II. 48.

²⁰ JAMISON, *Administration*, p. 453 e ss. Nr.1. Il documento è conservato nell'Archivio Medinaceli di Sevilla : S 129/2, Inv. Aldo 108 A. con la data 1144.

²¹ D Ro.II. 73.

²² S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati* I, Palermo 1868-1882 (rist. Köln-Wien 1982), 28-30 Nr. X.

²³ La sua biografia in N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194 -1266. 3. Sizilien*, München 1975 [Münstersche Mittelalter -Schriften, 10/I,3], pp. 1013-1018.

II per Sambucina. All'inizio del 1167 l'alleanza anglo – sicula viene estromessa dal potere ad opera del francese Stefano di Perche, chiamato in Sicilia dalla regina Margherita. Le resistenze di Riccardo avevano le loro buone ragioni di ordine materiale: l'eletto mirava a tenersi le ville, i redditi e i casali di cui era dotato l'ufficio del cancelliere. Il re gli aveva conferito questi beni a titolo di compenso per il suo servizio in curia! Stefano non riuscì a destituirlo completamente, anzi cercò, invano, di tirarlo dalla sua concedendogli il possesso di due *casalia*²⁴. Nel febbraio 1169 Riccardo ritorna come datario in un vasto gruppo di *familiares* sotto la direzione dell'arcivescovo di Palermo Gualtierio. Riccardo Palmer è qui al secondo posto; il suo vecchio compagno di avventure, Matteo – sempre soltanto *magister notarius* – al quarto, primo dei familiari laici. Dopo la sua consacrazione a vescovo nel 1169, Riccardo esce momentaneamente dalla cerchia più ristretta dei potenti; nel 1176 viene però richiamato a corte e fa parte della delegazione che accoglie a St. Gilles la principessa inglese Giovanna, futura regina di Sicilia. Dal 1177 fino al 1183, fuori gioco gli altri familiari, l'arcivescovo Gualtierio, Riccardo Palmer e Matteo datano i diplomi sempre insieme. Per Riccardo il distacco definitivo dalle leve del potere a corte coincise con una promozione gerarchica. Alla fine del 1182, o all'inizio del 1183, egli viene infatti trasferito all'arcivescovato di Messina dove morì nel 1195.

Non è chiaro il ruolo che Gervasio di Tilbury ricoprì alla corte di Guglielmo II. Sulla Sicilia egli racconta storie interessantissime ma di questioni politiche, nei suoi *Otia imperialia*; quasi non si occupa²⁵. In ogni caso – diversamente da Pietro di Blois²⁶ – non avanza pretese su cariche elevatissime, ma niente affatto documentabili, alla corte normanna. Questa forte presenza non normanna si osserva anche tra quegli addetti alla cancelleria che sbrigavano materialmente il lavoro di stesura del documento: i notai. E questo per motivi di strutture sociali e culturali: essere al servizio del sovrano normanno offriva, a chi non avesse legami di sangue coi conquistatori, ma fosse dotato di una buona preparazione in campo amministrativo, l'occasione di ascendere a posizioni di riguardo e potere²⁷.

²⁴ FALCANDO, *Historia*, p. 112, cap. 38.

²⁵ Cfr. E. JAMISON, *The Sicilian Norman Kingdom in the Mind of Anglo-Norman Contemporaries*, Annual Italian Lecture of the British Academy 1938, "Proceedings of the British Academy", XXIV, 40s.

²⁶ KEHR, *Urkunden*, p. 57, 98; ENZENSBERGER, *Beiträge* 76; Pietro sarebbe stato, come scrive egli stesso in una lettera, *sigillarius*, ma non è attestato in tale funzione in altre fonti.

²⁷ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Cancelleria e documentazione sotto Ruggero I di Sici-*

Condizioni culturali del Mezzogiorno

Tra le caratteristiche del documento normanno – considerando i diplomi cancellereschi del regno e non gli strumenti notarili – rientrano dunque le differenze etniche, linguistiche e culturali che non sempre coincidono coi confini topografici dei distretti amministrativi²⁸, tanto più che, anche nei territori in cui la popolazione non appartiene a un ambiente di cultura latina, è necessario tener conto della presenza di una classe dirigente normanna, sia pure numericamente ristretta²⁹. Ed anche tra i cosiddetti latini bisogna distinguere tra Normanni e Longobardi che, nel campo della diplomazia, potevano vantare una tradizione ben più ricca ed antica degli avventurieri normanni. Già Hugo Falcandus aveva distinto tra *Latini* e *Franci*³⁰ e neanche due secoli più tardi, *Latinus*, in periodo angioino, era la definizione del nobile di estrazione meridionale – longobarda o normanna che fosse – in contrapposizione al *Gallicus* o *Provincialis*³¹. L'analisi critica del materiale documentario latino è resa estremamente ardua dalla quasi totale assenza di termini di confronto attendibili, poiché esso, per il primo periodo normanno, è innegabilmente esiguo nella Calabria grecofona e in Sicilia. Soltanto per una parte dei fenomeni diplomatici – nei caratteri estrinseci ed intrinseci dei documenti – che si manifestano in queste aree senza tradizione di scrittura latina ad origine locale, sono attestabili paralleli nella documentazione in Normandia, tanto più che la Normandia non può essere considerata l'unico luogo di provenienza degli immigranti latini³². Mentre per i territori longobardi del regno normanno va tenuto presente anche un certo grado di scritture tra

lia, in: *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno* [Centro di studi normanno-svevi, Atti 2], Roma 1977, pp. 15-23, in particolare p. 16 e ss.; ID., *Il documento regio come strumento del potere*, in: *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1981 [Centro di Studi normanno-svevi, Atti 4], pp. 103-138, qui 117s.; ID., *Roberto il Guiscardo: documenti e cancelleria*, in: *Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno*, Galatina 1990, pp. 61-81, in particolare p. 61 e ss.

²⁸ Cfr. ENZENSBERGER, *La cancelleria normanno-sveva*, p. 105 e ss., 110, 114.

²⁹ Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in: *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di Gabriella Rossetti [Istituzioni e società nella storia d'Italia, t. 1], Bologna 1977, pp. 321-377.

³⁰ FALCANDO, *Historia*, p. 148.

³¹ E. JAMISON, *Documents from the Angevin Registers of Naples: Charles I*, in "Papers of the British School at Rome", 17 (1949), pp. 87-183, il testo in questione a p. 130 Nr. 145. *Latinus* in questo caso è il conte Ruggero di Celano.

³² Cfr. ENZENSBERGER, *Cancelleria e documentazione*, p. 16 e ss.; ID., *Roberto il Guiscardo*, p. 63, 69 e ss., 73, 77.

i laici³³ e soprattutto la tradizione cancelleresca e notarile latina autoctona³⁴, il clero latino settentrionale fu portatore della cultura latina in Calabria meridionale e Sicilia. In buona parte del ducato di Puglia, nei territori che furono sottratti al dominio bizantino, ma rimasero demograficamente a maggioranza greca, continuò ad operare il notariato greco dei *tabylárioi*, formatosi sul modello del *tabellio* romano³⁵. Nulla, tuttavia, convalida l'ipotesi che tra gli ecclesiastici latini al seguito del conte Ruggero fosse presente un numero rilevante di persone in grado di scrivere e con pratica di documenti, sicchè certe incongruenze nei diplomi potrebbero anche essere frutto di imperizia e inesperienza. Soltanto Berengario, monaco di St. Evroul, sceso in Italia al seguito di Roberto di Grantmesnil e più tardi abate e vescovo di Venosa, fu – secondo il giudizio di Orderico Vitale – uno *scriptor precipuus*³⁶. Non è dunque strano che per la popolazione greca – vale a dire per i monasteri greci esistenti ed in considerazione della persistenza di un ceto dirigente greco a livello locale e regionale – i Normanni si siano serviti di notai greci. Quest'osservazione vale anche per le zone meridionali del ducato di Puglia, dove il temporaneo dominio saraceno non sembra aver lasciato tracce nel tessuto amministrativo. La scelta della lingua³⁷ per i documenti 'non latini' non dipende però soltanto dalla lingua del destinatario o beneficiario del privilegio, ma spesso anche dal contesto sociale e linguistico³⁸ come mostrano vari documenti, in parte anche bilingui come le giaride³⁹, di provenienza diversa: Mileto e Lipari⁴⁰, S. Stefano del Bosco e l'arcivescovo di Palermo⁴¹.

³³ Cfr. A. PRATESI, *Spunti paleografici e diplomatici dalle pergamene di Montevergine*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine*. [Centro studio Verginiano, 1], Montevergine 1984, pp. 39-51, in particolare pp. 42, 45.

³⁴ PRATESI, *Spunti*, pp. 46 e ss.; A. PRATESI, *Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, vol. II, Catania 1987, pp. 137-168.

³⁵ V. VON FALKENHAUSEN-M. AMELOTTI, *Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)*, in: *Per una storia del notariato meridionale*. [Studi storici sul notariato italiano, VI], Roma 1982, pp. 7-69, in particolare pp. 23 e ss., 37 e ss.

³⁶ Cfr. L.-R. MÉNAGER, *Recueil des actes des ducs normands d'Italie [1046-1127] I. Les premiers ducs (1046-1087)*, Bari 1981 [Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie, vol. XLV] p. 41; ENZENSBERGER, *Roberto il Guiscardo*, p. 63.

³⁷ Diagrammi della ripartizione linguistica dei documenti in H. ENZENSBERGER, *Le cancellerie normanne: materiali per la storia della Sicilia musulmana*, in *Giornata di Studio. Del nuovo sulla Sicilia musulmana* (Roma, 3 maggio 1993) [Accademia Nazionale dei Lincei. Fondazione Leone Caetani, 26], Roma 1995, pp. 51-67, p. 67.

³⁸ Cfr. ENZENSBERGER, *Le cancellerie*, p. 57.

³⁹ *Ibidem*, p. 59 e ss., 62 e ss.

⁴⁰ Cfr. ENZENSBERGER, *Cancelleria e documentazione*, p. 17 e ss.

⁴¹ Cfr. H. ENZENSBERGER, *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in "Atti della Accademia di Scienze,

Competenze della cancelleria

I privilegi per il singolo richiedente venivano redatti nella cancelleria, ma anche la trasmissione delle disposizioni del re – e dei suoi più stretti consiglieri e collaboratori – agli organi dell'amministrazione provinciale rientrava tra le sue competenze. Alla corte di Guglielmo I, il notaio, anzi il *magister notarius* Matteo, nel disbrigo della corrispondenza in arrivo dalle province, ricopriva un incarico analogo a quello che, nell'ordinamento di cancelleria di Federico II, sarà assegnato a Guglielmo di Tocco: egli doveva esaminare la corrispondenza ed esporne la materia non riservata. Anche come vicecancelliere, Matteo rimase strettamente legato al disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Ai funzionari direttivi era dunque affidato il disbrigo della corrispondenza in arrivo: relazioni, interpellanze, comunicazioni relative all'esecuzione dei mandati etc.; quanto nei suoi tratti fondamentali era già in uso in età normanna, venne ulteriormente potenziato e sviluppato con Federico II. Alla base di questo sistema stava il trasferimento di funzioni e competenze tramite il principio di delega (*Fig. 1*)⁴².

Era quindi la cancelleria a gestire, con una certa autonomia, una rete di comunicazioni con le province, a raccogliere informazioni, inviare ordini, risolvere quesiti posti da organi amministrativi subordinati. Il frequente malcontento dei sudditi causato dalle maldestre abitudini e dalla lentezza delle autorità locali, ovvero da particolari espedienti della parte avversa⁴³, costrinse la cancelleria ad intervenire in nome del re a cui si era appellata la parte lesa, in un numero non indifferente di processi. Soltanto nei casi più gravi veniva richiesto il parere immediato del sovrano, poiché né Guglielmo I né Guglielmo II erano dotati di quell'animo da burocrate che distingueva Ruggero II e che lo spinse a sottoscrivere in prima persona i privilegi emessi dalla sua cancelleria –

Lettere e Arti di Palermo", serie V, vol. 1: Anno Accademico 1981-82, parte seconda: Lettere, Palermo 1982, pp. 23-61, in particolare a p. 27; ID., *Le cancellerie*, p. 54.

⁴² Cfr. H. ENZENSBERGER, *Macht und Recht im normannisch-staufischen Sizilien*, in: *Mediterraneo Medievale*. Scritti in onore di Francesco Giunta a cura del Centro di studi tardoantichi e medievali di Altomonte, Soveria Mannelli 1989 [Biblioteca di storia e cultura meridionale, 2], pp. 393-415, in particolare pp. 412 e ss.; ID., *La cancelleria normanno-sveva*, p. 114.

⁴³ Il vescovo greco di Gallipoli non rifuggì dal produrre mandati di comparizione falsi della corte di Palermo pur di non presentarsi al suo avversario, talchè i giustizieri si rivolsero al sovrano con una interpellanza. Anche nel processo per simonia contro il vescovo di Minervino si giunse ad una conclusione relativamente rapida solo perchè i querelanti minacciarono ripetutamente di appellarsi al re a causa dei continui rinvii. Cfr. ENZENSBERGER, *La cancelleria normanno-sveva*, p. 115.

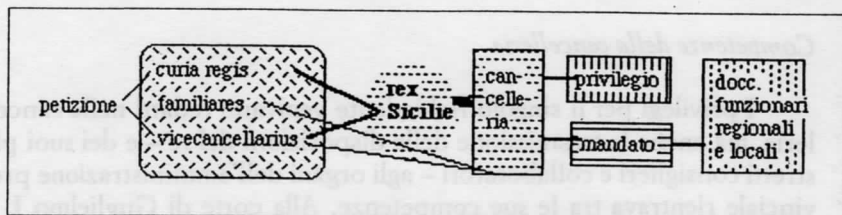


Fig. 1. I vari percorsi dalla petizione al documento finale.

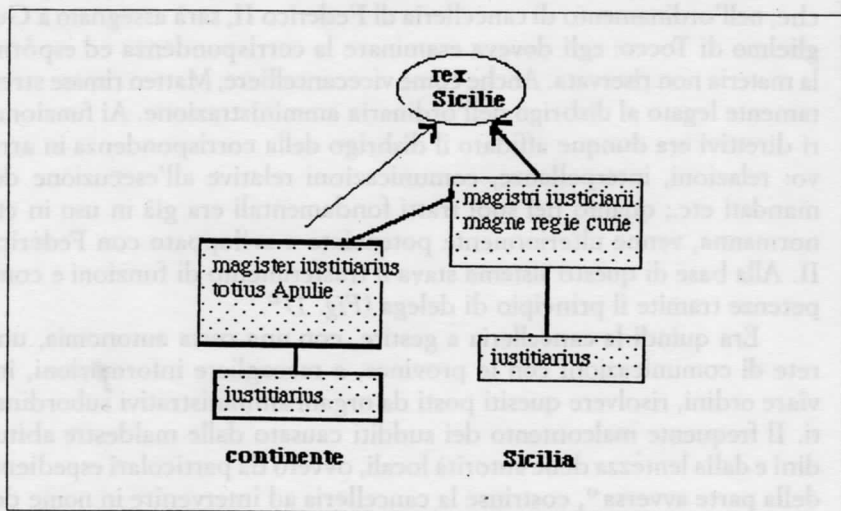


Fig. 2. Concetti fondamentali per il potere regio

con una firma in lingua e scrittura greca. I Guglielmi, invece, si dedicarono più alle delizie della vita orientale con i relativi cortigiani e cortigiane. Un'efficace organizzazione della cancelleria era anche necessaria poiché i sovrani normanni – a partire da Guglielmo I, ma l'evoluzione in tal senso si era già delineata durante gli ultimi anni di di Ruggero II – si rintanavano sempre di più nei loro palazzi a Palermo e non viaggiavano più attraverso il regno.

Il sovrano aveva bisogno, se non voleva rinunciare all'esercizio del potere governativo, di uno strumento che gli permettesse di trasmettere i suoi ordini agli organi competenti e quindi di regnare in modo inequivocabile. Questo strumento furono i mandati, che in numero minore già si incontrano tra i documenti di Ruggero II e che aumenteranno conseguentemente sotto i suoi successori. I rescritti dell'età normanno-sveva sono destinati a regolare il caso particolare, per

cui gli stessi interessati avevano presentato istanza a corte, o personalmente o tramite propri rappresentanti. Accanto a questa prassi esisteva anche una regolamentazione generale delle competenze – come si desume dalle Assise normanne e dalle Costituzioni sveve – che viene messo a punto da Federico II nell'ordinamento per la cancelleria⁴⁴. I compiti della cancelleria, per l'età normanna, non sono sempre chiaramente distinguibili da quelli del tribunale di corte, come risulta evidente da qualche notizia sulla delega di competenze proveniente da fonti storiografiche⁴⁵. Per la spedizione degli atti e dei documenti necessari, la competenza rimane alla cancelleria, anche se i giustizieri della *magna curia* negli ultimi decenni di Guglielmo II potevano disporre di notai personali come i giustizieri in provincia. Questo principio verrà poi fissato giuridicamente da Federico II. Sotto i re normanni i giustizieri della *magna curia* sembrano costituire, esclusivamente per la Sicilia, l'istanza superiore di appello, analogamente ai *magistri iustitiarum* nelle singole provincie. Nei casi di appello dalla provincia direttamente alla corte del re, l'istruzione del caso spettava di regola ai *domini curie*, cioè i familiari. Il re partecipava soltanto saltuariamente in prima persona all'azione giudiziaria come ci informa la *Narratio* dei rispettivi mandati (Fig. 2)⁴⁶.

La cancelleria disponeva dello strumentario con cui dava espressione al volere del re e trasmetteva le sue decisioni anche in campo giuridico. La competenza della curia e della cancelleria, come organo esecutivo in materia di giurisdizione regia, viene già sottolineata da Ugone Falcano che registra un notevole aumento dell'afflusso di petenti nei primi anni di Guglielmo II, ancora sotto il cancelliere Stefano di Perche⁴⁷. L'amministrazione fiscale regionale era già stata riordinata e sistemata da Ruggero II contemporaneamente alla promulgazione delle assise di Ariano. Gli ufficiali della camera svolgevano anche le funzioni di giudici di primo grado a livello locale, in particolar modo il *baiulus*. I *magistri camerarii* regionali erano le prime istanze d'appello, in questa funzione sostituiti dai *magistri iustitiarum* sotto il governo di Guglielmo II.

⁴⁴ ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, pp. 50, 52 e ss., 58.

⁴⁵ La cronaca di S. Bartolomeo di Carpineto, cfr. ENZENSBERGER, *La cancelleria normanno-sveva*, p. 116 e ss.; oppure Falcano, cfr. ID., *Beiträge*, p. 55; *Strumento del potere*, p. 120 e ss.; *Utilitas*, p. 25 e ss.; *Il documento pubblico*, p. 299 e ss., 313 e ss.; o il racconto degli *Annales Casinenses* sulla fallita petizione degli uomini di San Germano, cfr. ENZENSBERGER, *Strumento del potere*, p. 115 e ss., *Utilitas*, p. 32.

⁴⁶ ENZENSBERGER, *Struttura del potere*, p. 56 e nota 54.

⁴⁷ Cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, p. 105.

Cancelleria e giurisdizione

Di conseguenza sono i documenti della cancelleria a fornirci i concetti correnti per l'amministrazione della giustizia, benchè quelli con motivazione retorica nell'arenga siano relativamente pochi; il mandato, come strumento classico della giurisdizione delegata, non contiene alcun esordio retorico se non in casi eccezionali.

concordia

lites vel legali iudicio vel competenti concordia terminare
discordes ad concordiam revocare

iustitia

non rigore iustitie, sed solo equitatis beneficio
de more iusticiam in omnibus observantes

pax

paci et quieti misericorditer providere
paci subditorum ac vite novis, cum expedit, legibus providere

Il *Leitmotiv* è dunque la concordia e di conseguenza la composizione della vertenza senza arrivare ad una sentenza definitiva⁴⁸. Queste alternative vengono proposte nel 1143, quando Ruggero II fa redigere l'atto sul compromesso raggiunto tra il vescovo di Aversa e l'abate di S. Lorenzo di Aversa:

«Regie maiestatis est atque clementie, iusticiam poscentibus aures pietatis accomodare et altercantium lites vel legali iudicio vel competenti concordia terminare»⁴⁹.

Nel febbraio 1148 il re sancisce un accordo raggiunto in conclusione di una lunghissima vertenza tra Messina e Patti⁵⁰. L'arenga dichiara dovere del sovrano il salvaguardare la stabilità del regno e il provvedere alla pace delle chiese. All'inizio della *corroboratio* si congiungono pace e concordia: «Ad huius sane pacis et concordie memoriam ...». Nella *narratio* il re riferisce di aver operato in queste lunghe querele e

⁴⁸ Cfr. Enzensberger, *Macht und Recht*, 401 e ss.

⁴⁹ C. BRÜHL, *Rogertii II. regis diplomata latina*, Köln-Wien 1987 [Codex diplomaticus regni Sicilie, ser.I, tom.II, 1], pp. 167 e ss. (D Ro.II.59).

⁵⁰ *ibidem*, pp. 214-216, in particolare p. 215 lin.11s. (D Ro. II. 75).

controversie «... non rigore iustitie, sed solo equitatis beneficio cum beneplacito utriusque partis» per raggiungere finalmente la transazione poi descritta nei particolari.

Pace, concordia, tranquillità saranno gli argomenti principali nelle arenghe di Guglielmo I e non mancherà il concetto di giustizia. L'espressione più felice in proposito la trovò il notaio Sanctorus, personaggio di indubbia cultura giuridica, nella sentenza del tribunale di corte relativa alla controversia tra il vescovo di Melfi e l'abate del Monte Vulture, emessa a Salerno nel marzo 1155:

«Consideratione officii nobis a Deo iniuncti et pacem inter discordantes composimus et eam diutissime volumus permanere. Nichil enim est, quod tantum deceat regiam maiestatem, quantum omnium ordinata concordia et discordes ad concordiam revocare»⁵¹.

Quando Guglielmo restituisce i possessi alienati alla chiesa di Patti, l'allora notaio Matteo – padre dell'arcivescovo di cui abbiamo parlato all'inizio – afferma, per conto del re, che sente il dovere di conservare integri e illesi i diritti delle chiese e di attenersi in tutto al principio di giustizia:

«... nos autem de more iusticiam in omnibus observantes»⁵².

In un privilegio di concessione feudale a favore della chiesa di Palermo lo stesso Matteo trasformerà una citazione biblica in una dichiarazione di principio:

«...et potentes, ut ait Salomon, scribunt iustitiam»⁵³.

Ricordiamo infine che il concetto di concordia sarà anche presente nelle disposizioni del trattato con Venezia del 1175⁵⁴, dove la com-

⁵¹ H. ENZENSBERGER, *Willelmi primi regis diplomata*, Köln-Weimar-Wien 1996 [Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. I, tom. III], pp. 20-23: D W. I.7. La versione messa in circolazione dalla casa editrice non è autorizzata dall'autore.

⁵² *ibidem*, 44-46: D W.I. 16: *iura integra et illibata conservare*.

⁵³ *ibidem*, 60-64 D W.I. 22. Si riferisce a Prov. 8,16.

⁵⁴ G. L. FR. TAFEL-G. M. THOMAS, *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig I*, [Fontes rerum Austriacarum II, 12] Wien 1856, p. 172 e ss. Nr.65; G. B. SIRAGUSA, *Il regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo 2^a ed. 1929, p. 378 e ss.; D W.II. 84; cfr. ENZENSBERGER, *Beiträge*, 109.

posizione delle vertenze può seguire «sive per concordiam sive per iustitiam» e il processo si dovrà svolgere «iuxta usus et consuetudines regni nostri». Numerosi documenti mostrano la tendenza ad evitare una sentenza definitiva del tribunale. Un motivo talvolta ammesso era anche la volontà di evitare le spese troppo grosse.

Sotto Guglielmo II il numero dei mandati a carattere giurisdizionale cresce notevolmente, ma le testimonianze retoriche ci derivano da altri documenti. Tre mandati con carattere di privilegio, che notificano la concessione della protezione reale⁵⁵, presentano per questo motivo un'arena dove si indica come precipuo compito del re:

«... iura fovere et ipsarum paci et quieti misericorditer providere»⁵⁶.

Tra i componenti della cancelleria di Palermo il notaio più dotato in materia di teoria giuridica, in quel periodo, fu indubbiamente Alessandro⁵⁷. Già il primo documento di sua mano, in data 15 aprile 1172, è la pubblicazione, su richiesta dell'arcivescovo di Palermo, del nucleo di costituzioni sul foro competente per i chierici e la normativa degli *adulteria*.

Queste disposizioni, accolte nella codificazione di Melfi in tre diversi passi del *Liber Augustalis* (III.83; I.45; I.68), vennero emesse probabilmente nel 1170 e successivamente, su richiesta di singole chiese, notificate in forma di mandato ai funzionari competenti per la giurisdizione della zona⁵⁸. Quello per Palermo dell'aprile 1172 è l'unico originale

⁵⁵ Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 427 e ss.

⁵⁶ «Divine maiestatis intuitu»: per la prima volta nel 1174 a favore di S. Bartolomeo di Carpineto: W. HOLTZMANN, *The Norman Royal Charters of S. Bartolomeo di Carpineto*, in "Papers of the British School at Rome", 24 (1956), pp. 94-100, qui p. 98 nr. 2; D.W.II.76; identico nel 1178 a favore del San Sepolcro di Gerusalemme, D.W.II. 98, e nel falso per Valva, D.W.II.+139; il testo è, probabilmente, dovuto alla penna del notaio Alessandro. Il brano finale ricorre anche nella costituzione di Guglielmo sul diritto di pascolo: *Const. III 55: Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*, a cura di H. Conrad, Thea von der Lieck-Buyken e W. Wagner, [Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 2], Köln-Wien 1973, p. 320 e ss.

⁵⁷ Cfr. ENZENSBERGER, *Utilitas regia* 30s.; ID., *Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo*, in: *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, vol. II, Catania 1987, pp. 169-188, a p. 174.

⁵⁸ Cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 428 e ss.; ID., *Beiträge*, pp. 144 e ss. Nr.5 e 6; ID., *Strumento del potere*, p. 134; ID., *Utilitas regia*, p. 30 e ss.; H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle a. S. 1910, p. 134; H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen*, Köln-Wien 1975 [Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., 3], pp. 197 e ss., 293 e ss., 741 e ss., il quale non fa nessun accenno alla prassi del periodo normanno.

di un tale 'mandato di pubblicazione' ad esserci pervenuto. Il notaio Alessandro – il cui nome in ottemperanza alle norme della cancelleria non compare nel mandato, ma la cui mano ci è ampiamente nota da diplomi posteriori⁵⁹ – ha qui posto a base del suo testo un formulario che, prescindendo da varianti minime, era stato già utilizzato nella redazione per Trani dell'8 marzo 1170 e servì poi da modello anche nei documenti successivi per Valva, Casauria, Minori⁶⁰. Alessandro rielabora il formulario per renderlo più consono al caso particolare, poichè l'arcivescovo di Palermo era il primo tra i familiari del re normanno. L'aggiunta di una *aren-ga*, che manca in tutti gli altri mandati, gli consente di sottolineare il ruolo e l'importanza assai particolari di Palermo: benchè tutte le chiese del regno godano del privilegio della giurisdizione su chierici ed adulteri, a maggior ragione esso spetta alla chiesa di Palermo, fondata nella città del re, in cui risiede il trono della maestà reale e che il re predilige con familiare affetto e favorisce con l'espressione dei suoi benefici:

«Etsi universa regni nostri ecclesie in iudicandis clericis et adulteriis cohercendis privilegio gaudeant principali, venerabili Panormitane ecclesie illud tanto clementius duximus indulgendum, quanto et in urbe regia fundata dinoscitur, in qua thronus et solium nostre residet maiestatis et nos eam quodam familiari affectu diligimus et beneficiorum nostrorum exhibitione fovemus»⁶¹.

Non è difficile cogliere in quel *familiari affectu* un'allusione all'appartenenza dell'arcivescovo Gualtiero al collegio dei familiari. Poco più avanti, nello stesso mandato, egli viene definito anche *dilectus fidelis et familiaris*. La *longa manus* di Gualtiero è indubbiamente presente dietro questi particolari apprezzamenti a carattere retorico e – sulla scia di quanto H. Hoffmann ha recentemente dimostrato per diplomi di Ottone III ed Enrico II⁶² – si potrebbe addirittura pensare ad una partecipazione persona-

⁵⁹ ENZENSBERGER, *Strumento del potere*, p. 117.

⁶⁰ *Ibidem*, 134; NIESE, *Gesetzgebung*, p. 189 e ss. Per Brindisi si può desumere l'esistenza di un documento dalla citazione in BF. 14 666. La versione per il vescovo di Penne fu confermata da Federico II. nel 1223: P. ZINSMAIER, *Regesta Imperii V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198-1272*. Vierter Band: *Nachträge und Ergänzungen*, Köln-Wien 1983, Nr.249.

⁶¹ Palermo, Archivio Storico Diocesano, Tabulario della Cattedrale, perg. 22; A. MONGITORE, *Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae ecclesiae, regni Siciliae primariae*, Palermo 1734, pp. 46-48; D W II. 47; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 428 e ss.

⁶² H. HOFFMANN, *Eigendiktat in den Urkunden Ottos III. und Heinrichs II.*, in "Deutsches Archiv ...", 44 (1988), pp. 390-423.

le dello stesso Guglielmo II al dettato del diploma, in onore di quel chierico che era stato il responsabile della sua erudizione e formazione. In concreto però Gualtiero non riuscì ad ottenere ulteriori agevolazioni per la sua chiesa. Nella prima parte del documento il re normanno abroga le disposizioni di Ruggero II sulla competenza del tribunale di corte in materia d'adulterio, qualora non siano connessi ad esso *insultus* e *violentia*, delitti che restano invece competenza della curia del re⁶³. Questo è uno dei casi in cui la chiesa, sotto Guglielmo II, riuscì a imporre il suo punto di vista e che, insieme a molti altri fattori, avrebbe più tardi contribuito a diffondere quell'immagine del re 'buono', passata alla storia⁶⁴. Nella seconda parte del documento si concede alla chiesa la giurisdizione penale sui chierici con l'eccezione di alto tradimento e *magna maleficia*, per cui la curia regia riserva a sè la competenza – e si usa una formula non bene circoscritta che consentirebbe di estendere l'intervento del tribunale regio in caso di necessità politica. Il documento per Palermo presenta qui ancora una particolarità, in quanto anche l'omicidio, volontario o doloso che sia, viene espressamente annoverato tra i delitti per cui il sovrano si riserva la giurisdizione: nulla si dice a proposito di eventuali pene. Espressamente vietati sono invece, nella terza parte, l'imprigionamento e incarceramento di chierici in processi civili, più esattamente in controversie relative a proprietà fondiaria che essi non abbiano dalla chiesa. In tal caso il giudice competente è il signore territoriale. Si sollecita infine l'intervento dei baiuli nel perseguimento di delitti d'adulterio: «... ad predicta adulteria cohercenda et corrigenda ...», qualora esso si renda necessario: «in quibus opus fuerit». Naturalmente la premessa necessaria all'intervento del braccio secolare è costituita dall'espressa richiesta della competente istanza ecclesiastica.

Alessandro troverà sempre occasione di ritornare su argomenti giuridici. Nella grande conferma generale per Cava del 1178 egli presenta come compito del sovrano – per favorire la sua salvezza – di rispettare sì le sacre leggi dei predecessori, ma anche provvedere alla pace e alla vita dei sudditi con nuove leggi, in caso di necessità.

«In regum dextera rerum status et temporum forma consistit, cum priorum statuta principum regum sequencium probat autoritas et illorum actus egregios posteritatis regie celsitudo confirmat. Par

⁶³ Ass. Vat. 28, 29, 31, 32; cfr. NIESE, *Gesetzgebung*, p. 76 e ss. Ricordiamo che Ass. Vat. 27 aveva prescritto il matrimonio religioso se i diritti ereditari dei figli dovevano essere garantiti; cfr. pure G. M. CANTARELLA, *La Sicilia e i Normanni. Le fonti del mito* [Il mondo medievale, 19], Bologna 1989, p. 115.

⁶⁴ ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, pp. 386-396.

quidem regibus gloria est et paci subditorum ac vite novis, cum expedit, legibus providere et sacris progenitorum acquiescere institutis. Sane ad omnes suo regimini subditos regia se ostendit comuni pietate protectio, sed speciali quodam favore debito ecclesiis, unde sicut accipit christiana religio fundamentum, sic etiam salus regia suscipere creditur incrementum»⁶⁵

Una certa cautela si coglie, nello stesso diploma, in relazione alla conferma di una *proscriptio* di cento anni, sulla falsariga di un privilegio di Urbano II, ma con la riserva «in quantum de iure possumus». Che già ad Alessandro fossero venuti dubbi sull'autenticità del documento in questione? O si riferisce al fatto che in questo caso un re confermerebbe una disposizione del papa? Per le concessioni di principi laici, la successiva conferma da parte del re gli sembra invece un passo obbligato. In relazione alle premesse per la validità di atti privati egli si esprime nell'arena di un diploma con cui Guglielmo II sancisce la transazione raggiunta nel 1188 tra il vescovo di Patti ed il regio cappellano Benedetto. Il notaio sottolinea l'importanza dell'aspetto formale del documento che deve corrispondere alle norme in uso:

«Cum tenore suo debeant vigere contractus qui a forma legibus tradita non recedunt, in eis potissimum est duratura stabilitas, quibus demum accesserit auctoritas regie maiestatis»⁶⁶

Sensibilità per la validità del documento si registra anche altrove nel regno di Sicilia, sensibilità forse accentuata dall'esperienza della revoca dei privilegi operata da Ruggero II nel 1144. Basta ricordare la discussione a Ravello nel 1178, che ho trattato già diverse volte⁶⁷, dove viene riconosciuto che il re abbia la facoltà di emanare e di cassare leggi: *leges condere et abrogare*, ma contemporaneamente senza contraddizione viene sottolineato che l'autorità delle conferme regie è tale da includere il re stesso in un privilegio generale – *rex in generali privilegio se includere* – salvo che egli ne faccia esplicita riserva – *nisi se ipsum eximat* –. Questa esenzione si poteva fare usando una clausola salvatoria del tipo *salvo mandato et ordinatione nostra*. Da quel momento, infatti, clausole del genere saranno più frequenti nei documenti della cancelleria normanna.

⁶⁵ KEHR, *Urkunden*, pp. 445-448 Nr. 25; D W.II. 103; cfr. ENZENSBERGER, *Macht und Recht*, p. 403 e ss.

⁶⁶ KEHR, *Urkunden*, p. 456 e ss., senza l'elenco dei possedimenti; D W.II. 149; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 419; ID., *Utilitas regia*, p. 33 e ss.; ID., *Macht und Recht*, p. 404.

⁶⁷ Cfr. ENZENSBERGER, *Cultura giuridica*, p. 187; ID., *Macht und Recht*, p. 408 e ss.

Conclusione

La cancelleria era l'unico ufficio a gestire le relazioni del sovrano col suo regno in entrambi le direzioni ed aveva assunto un ruolo incisivo soprattutto nella gestione della giurisdizione – l'aspetto giuridico è insito nel concetto stesso di documento non solo medievale. D'altra parte il documento – in quanto espressione di propaganda politica – poteva influire notevolmente sull'immagine del re, almeno agli occhi di quel ceto che aveva accesso ai testi documentari stilati in cancelleria. E l'immagine dell'ultimo re normanno, palesemente riconosciuto dal successore svevo, non sarebbe diventata tale senza il valido contributo della cancelleria e dei suoi prodotti.

Dalle fonti finora presentate emerge dunque l'immagine di un re garante di giustizia e pace, immagine che si è impressa anche nella storiografia coeva, soprattutto relativamente alla persona di Guglielmo II. Già Romualdo di Salerno aveva sottolineato questo atteggiamento del re:

«rex W(illelmus) iustitie et equitatis amator, si qua maleficia in regno suo fiunt, non vult silentio et impunita transire»⁶⁸

Romualdo ci presenta il re come un sovrano decisamente risoluto – cosa che Guglielmo II effettivamente fu – anche secondo altre fonti, soprattutto quelle documentarie. Nella tradizione tardomedievale, però, questo aspetto della fermezza svanirà per cedere poi il passo all'immagine del re buono. In questo senso, infine, Dante fece di lui una figura della letteratura universale⁶⁹.

E qui conviene fermarci seguendo un consilio del Boncompagno onde evitare equivoci:

«Verum tamen summa brevitae in huiusmodi laudibus debet uti orator, ne in consolacionibus esse storiographus videatur»⁷⁰.

⁶⁸ *Romualdi Salernitani Chronicon*, ed. C. A. Garufi [RIS 2, VII.1], Bologna 1909-1935, p. 296; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 389 e ss.; ID., *Macht und Recht*, p. 405 e ss.

⁶⁹ *Paradiso* XX, 61-66; cfr. ENZENSBERGER, *Kirchenpolitik*, p. 394.

⁷⁰ BONCOMPAGNO DA SIGNA, *Rhetorica Antiqua (Boncompagnus)* Libro I, tit.25 *De consolacionibus*, ultimo capitolo *notula de materiis inveniendis*, ed. Rockinger, *Briefsteller* cit., p. 140.